



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

CAPITOLATO SPECIALE

TRATTATIVA DIRETTA

SMART CIG: Z45323F22A

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL “SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE DELLE CHIAVI, PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEDE DI PALERMO” PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI.

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato speciale disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare l’esecuzione del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme dell’impianto di sicurezza (antintrusione) installato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – via Butera n. 6 (di seguito per brevità chiamato anche “Tribunale”), e la gestione delle chiavi, per la durata di 36 mesi, **a decorrere dal 10.07.2021 o successiva altra data eventualmente concordata con il Tribunale;**

ART.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il suddetto servizio prevede:

- 1) *La telesorveglianza con intervento su allarme* consistente nella gestione a distanza e nel controllo dell’allarme dell’impianto antintrusione tramite commutatore telefonico collegato alla Centrale Operativa dell’ “Appaltatore” e nell’intervento sul luogo in caso di allarme;
- 2) *La gestione delle chiavi* dell’immobile per consentire l’ispezione all’interno dell’immobile in caso di intervento.

Le caratteristiche dell’impianto antintrusione saranno rilevabili direttamente in sede di sopralluogo.

Il servizio di telesorveglianza risponde alla necessità di provvedere alla sicurezza dei locali di questo Tribunale durante le ore di chiusura.

L’apparato di segnalazione alla centrale operativa è fornito dall’Appaltatore.

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore secondo il rispetto delle normative “pro-tempore” vigenti in materia, mediante l’esecuzione di tutte le prestazioni funzionali e l’utilizzo del personale e delle dotazioni tecniche adeguate;

In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:

- gestione ed esecuzione dei servizi affidati;

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- tutela della salute umana;
- rispetto delle normative nazionali e locali vigenti in materia di gestione contrattuale dei lavoratori.

In ordine allo svolgimento del servizio in oggetto, si forniscono le informazioni di cui alla sottostante tabella:

ANAGRAFICA		
INFORMAZIONI DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE	Obiettivo 1	Note
Requisiti per ogni servizio		
Denominazione obiettivo	Sede TAR Palermo	
Numero di edifici dell'obiettivo (porzioni, pertinenze, padiglioni, ecc.)	1	
Indirizzo dell'obiettivo (via, numero civico, cap, città, provincia)	Via Butera n. 6, 90133 Palermo	
Numero di piani dell'obiettivo	5 piani fuori terra	
Numero di accessi principali	1	
Numero di accessi secondari	0	Il Palazzo presenta delle imposte munite di grate, ubicate a piano terra e prospicienti piazzetta S. Spirito. Le medesime non costituiscono accessi, intesi come ingressi al Palazzo.
Descrizione sintetica del servizio richiesto	Telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antintrusione, con gestione delle chiavi.	
Pianificazione per singolo servizio richiesto (numero di risorse, orario di inizio servizio, orario di fine servizio, giorni di esecuzione, info in merito a festivi, ecc.)	Orario inizio e fine servizio: 1) Lunedì: dalle 17,30 alle 7,45 del giorno successivo. 2) Martedì, mercoledì, giovedì: dalle 18,00 alle 7,45 del giorno successivo. 3) Venerdì, Sabato e Domenica: ininterrottamente dalle 17,30 del venerdì alle 7,45 del lunedì successivo; 4) Festività: dall'inizio previsto per i giorni lavorativi di cui ai punti 1), 2) e 3) senza soluzione di continuità fino alle 7,45 del giorno successivo non festivo	
Per i servizi di telesorveglianza con intervento su allarme		
Descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza anticrimine presenti presso l'obiettivo	Impianto antintrusione	
Modalità di collegamento degli impianti tecnologici di sicurezza anticrimine presenti presso l'obiettivo con la centrale operativa del fornitore	Impianto di allarme tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS, con Sim fornita e gestita dal fornitore (come da capitolato tecnico MEPA pag. 21)	

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Soggetto Aggiudicatore evitando la prolungata sospensione del funzionamento dell'impianto; qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento dell'impianto, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soggetto Aggiudicatore.

E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare o compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'impianto, nonché di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio.

ART.3 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di *telesorveglianza con intervento su allarme* dovrà essere svolto secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile descritto nel paragrafo 7.1, delle *modalità di cui al punto 7.5.7* dell'allegato 7 al "Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di vigilanza e accoglienza" ai fini della partecipazione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) Versione 5.0 – maggio 2019 e di quelle di seguito elencate:

1. L'Appaltatore si obbliga, in caso d'allarme ricevuto tramite commutatore telefonico, a far intervenire immediatamente sul luogo la propria "guardia particolare giurata" (G.P.G.) in servizio nella zona. L'intervento sul posto consiste nella verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, nonché di ogni altra attività di controllo e, successivamente, nell'accesso ai locali del Tribunale, cui è preordinato il servizio di gestione delle chiavi, al fine di provvedere ad ispezionare i locali, verificare le cause dell'allarme ed a rimuoverle. Il tempo di intervento sarà di 15-20 minuti.
2. Qualora si dovessero riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza di ogni genere, dovrà richiedere il pronto intervento delle competenti Autorità: Pubblica Sicurezza – Carabinieri o Corpo Vigili del Fuoco – Polizia Locale e segnalarle con immediatezza al personale designato dall'Amministrazione.
3. Qualora le verifiche fatte dal personale di vigilanza dovessero registrare un falso allarme, non sarà necessario allertare le forze dell'ordine e/o il personale designato dall'Amministrazione.

Il Servizio di gestione delle chiavi dovrà essere svolto secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, consiste nell'affidamento al Fornitore in deposito/custodia (ai sensi dell'art. 1767 c.c. e successivi) delle chiavi dei locali sede del Tribunale, racchiuse in una busta sigillata e protetta in grado di evidenziare l'apertura indebita e, qualora fosse necessario utilizzarle, nella loro messa a disposizione presso i locali interessati entro 30 minuti dall'insorgenza dell'esigenza di accedere agli stessi.

La busta impiegata deve essere aperta, previa autorizzazione del Soggetto Aggiudicatore, da parte della pattuglia che interviene in caso di allarme.

La busta deve avere caratteristiche di facilità di sigillatura, di evidenza di possibili tentativi di violazione, di protezione da alterazione dei codici univoci di identificazione e non deve essere riutilizzabile.

In caso di apertura della busta per accedere alle chiavi e/o al mazzo di chiavi, il Fornitore deve successivamente riporre le stesse all'interno di una nuova busta, alla presenza del Soggetto Aggiudicatore, e registrare tali attività in un Registro di tenuta chiavi (tenuto in conformità alle disposizioni della serie normativa UNI CEI EN 50518:2020), insieme al numero univoco del sigillo di sicurezza che garantisce l'integrità della busta.

Il Soggetto Aggiudicatore si riserva, in qualsiasi momento, di prendere visione del Registro, del numero delle buste affidate e dell'integrità delle stesse.

Durante il periodo tra l'apertura e la risigillatura, la chiave, ovvero il mazzo di chiavi, deve essere custodita sotto la diretta responsabilità di un agente di servizio o altro incaricato indicato dal fornitore, e di cui quest'ultimo dovrà fornirne le generalità e le modalità di contatto al Soggetto aggiudicatore.

I servizi sopra descritti si intendono remunerati con il canone del Servizio.

ART. 4 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Individuazione e comunicazione nominativo e modalità di contatto del Gestore del Servizio

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un Gestore del Servizio quale responsabile della gestione di tutti gli aspetti del Contratto con il quale quest'amministrazione potrà interfacciarsi per qualsiasi questione afferente il corretto e regolare svolgimento del servizio.

A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale è delegata la funzione di gestire, monitorare e controllare lo svolgimento del servizio, raccogliere e gestire tutte le informazioni rientranti nell'attività di reportistica alla quale

è preposto ed infine di gestire le richieste, segnalazioni ed eventuali problematiche sollevate dal Tribunale.

Il gestore è responsabile nei confronti della Amministrazione Contraente della gestione di tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Ai suddetti fini il fornitore dovrà comunicare il nominativo e le modalità per contattare il suddetto Gestore all'atto della formale presa in consegna dell'immobile.

Operatori addetti al Servizio

Il personale o agente di servizio deve essere dotato di un'apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e del cognome o di altro codice univoco identificativo a tutela della sua privacy. Tale tessera deve essere portata in evidenza e, comunque, sopra la linea di vita.

Il Fornitore deve adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori,

ART.5 – SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'Amministrazione non ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività della presente procedura, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto che sono svolte nella sede del Fornitore, ad eccezione dei casi d'intervento sul luogo che potranno verificarsi negli orari di chiusura degli uffici e quindi in assenza di personale. Per l'installazione del commutatore i locali interessati saranno tenuti liberi, a cura del Direttore dell'Esecuzione, dal personale dipendente e dal personale delle ditte appaltatrici di altri servizi.

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e s.m.i..

L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire all'Impresa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio.

L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

ART. 6 – IMPORTO MASSIMO E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo massimo a base di gara è pari ad € 1.782,00 (millesettecentottantadue/00), iva esclusa.

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi a decorrere dal 10.07.2021 o successiva altra data eventualmente concordata con il Tribunale.

Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016.

ART.7 – INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura del servizio.

ART. 8 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi dovranno svolgersi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, in via Butera n.6, e dovranno avere inizio dalla data presunta di cui **all'art. 1** o altra concordata con il Tribunale.

Il giorno di inizio delle attività dovrà essere redatto apposito verbale di consegna dei luoghi tra il direttore dell'esecuzione e il rappresentante legale del fornitore del servizio o un suo delegato. Il ritardo nell' inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della relativa sanzione.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta affidataria dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016). L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura che la stessa riterrà di determinare. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, l'importo della garanzia è ridotto nella misura e con le modalità previste dall' art. 93, comma 7, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee nell'ambito dello specifico settore di attività oggetto del presente appalto. Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione l'operatore economico dovrà dichiarare, in sede di offerta, l'eventuale possesso della suddetta certificazione al fine di usufruire della relativa riduzione. La certificazione dichiarata dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario nella successiva fase di verifica dei requisiti.

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 8 DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., come chiarito dalla Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate, è a carico del fornitore il quale dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, di cui si dovranno fornire gli estremi, o, in alternativa, l'assolvimento diretto dell'imposta di bollo (c.d. virtuale).

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, co. 1, d.lgs. n. 50/2016. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, co. 13, d.lgs n. 50/2016.

ART. 12 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In ragione dell'oggetto del contratto, comportante l'esecuzione di attività di Trattamento di dati personali di cui è Titolare questa Amministrazione, l'appaltatore, con separato **atto di designazione, che si allega per opportuna conoscenza (v. all.to n. 7)**, sarà nominato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Il personale che è chiamato a svolgere il "servizio di telesorveglianza con intervento su allarme" e il "servizio di gestione chiavi" deve essere designato "incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003". In particolare, il Fornitore, n.q. di Responsabile del Trattamento dei dati, deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Il Fornitore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

ART. 13 – REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il fornitore dovrà rispettare altresì quanto previsto dall' "**Informativa sulle misure di sicurezza per ditte appaltatrici e fornitori che accedono nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede amministrativa di Palermo**" [Aggiornamento valido dal 15 giugno 2020] (all.to 5), ed alle sue eventuali successive modificazioni.

L'accesso diverso da quello d'intervento su allarme ai soggetti appartenenti alla ditta appaltatrice e fornitrice è consentito solo previa **autocertificazione di cui all' art. 2, punto e), della suddetta informativa (v. all.to 5)**.

ART. 14 – CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE E AD ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Ai fini del pagamento, il Direttore dell'esecuzione – in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs.n. 50/2016 e all'art. 26 del DM n. 49 del 07.03.2018 – con cadenza mensile, accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, emettendo, in caso positivo, il certificato di regolare esecuzione e lo comunica al RUP. La fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito dell'accertamento. Alla scadenza del contratto, verrà redatto il verbale di ultimazione del servizio in cui si attesta il termine dello stesso. Il Fornitore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o a un soggetto terzo nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo del servizio svolto a canone sarà fatturato con **cadenza mensile** previo nulla-osta comunicato dal Direttore dell'esecuzione a seguito del rilascio della suddetta certificazione di conformità - al fornitore per p.e.c. entro 10 giorni dalla fine del periodo di fatturazione.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:

- come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825;**
- **Codice univoco IPA "RE3REB";**
- l'espresso riferimento al contratto stipulato;
- **lo SMART CIG Z45323F22A;**
- il Codice Fiscale e Partita iva del fornitore.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART. 16 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo SMART CIG è il seguente: Z45323F22A.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti.

La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 17 – FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO

Questa Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, nel caso in cui, sopravvenga la conclusione della procedura della Convenzione Consip relativa all'oggetto del presente appalto, con un preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, senza oneri aggiuntivi, tramite invio di raccomandata A.R. o PEC ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore.

ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Tribunale provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di procedere a dei controlli a campione diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Impresa e l'esito complessivo del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

ART. 20 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, compresi i danni al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché per gli infortuni del personale addetto al servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla stipula di idonea e congrua polizza assicurativa R.C.T. per la copertura di responsabilità civile per danni ed inconvenienti causati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata, con massimale minimo di **€ 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso**; copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto.

ART. 21 – PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART. 22 – RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una

modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Tribunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.21) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 25 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 26 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento:

- alle “Condizioni generali di contratto” versione Luglio 2020 del bando MEPA “Servizi”;
- all'allegato 7 al “Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “servizi di vigilanza e accoglienza” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione” Versione 5.0 – Maggio 2019 del bando MEPA “Servizi”;
- alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Di Nino Ignazio Tel. 091/7431216 – e-mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it.

Il Responsabile del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)*
FIRMA DIGITALE

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma .**